



# PROVINCIA DI MATERA

## SERVIZIO 6

NUM. 14 DEL 26-02-2026

REGISTRO GENERALE N. 274 DEL 26-02-2026

COPIA

OGGETTO: OGGETTO: PRATICA SUAP: 00564050771-13012017-1948D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A FAVORE DELLA DITTA "ALEX SPA" PER LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI PROFILATI ESTRUSI IN ALLUMINIO - ZONA INDUSTRIALE PISTICCI SCALO COMPARTO C (MT).

L'ISTRUTTORE  
F.TO MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.  
F.TO FRANCESCO MALVASI

## IL RESPONSABILE DI E.Q.

### Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

**VISTA** l'istanza pervenuta per il tramite del **SUAP ID 1948** prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0005589 del 02/03/2017, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 0003858 del 03/03/2017, con la quale la ditta "Alex SpA" ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per lo stabilimento di "produzione, di profilati estrusi in alluminio - Zona Industriale Pisticci Scalo – Comparto C (MT), per incremento produttivo e corredata dalla documentazione tecnica;

**VISTA** la documentazione integrativa prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0017529 del 30/03/2022, in atti A.P. Prot. n. 0005150 del 30/03/2022;

**VISTA** la documentazione con la quale la Ditta "Alex SpA." ha richiesto, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 (AUA), con la modifica sostanziale dell'impianto, l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB/2006/D1142 del 04/09/2006;

**CONSIDERATO** che la stessa autorizzazione, alla data dell'istruttoria, risultava scaduta e che all'attuale impianto sono state apportate alcune modifiche ai camini esistenti, pertanto la valutazione dell'Ufficio viene estesa all'intero stabilimento, con conseguente rinnovo/aggiornamento della precedente autorizzazione rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB/2006/D1142 del 04/09/2006, unitamente agli altri titoli richiesti e necessari all'esercizio dello stabilimento di che trattasi;

**CONSIDERATO** che i titoli abilitativi richiesti dalla Società e di competenza dell'Ente, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- autorizzazione relativa agli **scarichi di acque reflue** che non recapitano in pubblica fognatura e agli **scarichi delle acque meteoriche** che recapitano in pubblica fognatura;
- comunicazione o **nulla osta acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**VISTO** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

**VISTO** il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

**VISTO** il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

**VISTO** in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

**VISTO** la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

**VISTO** la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 “D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -”;

**VISTA** la D.G.R. n.492/19 di aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di dell’Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R.N.689/2016;

**VISTA** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

**VISTE** le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A<sub>1</sub> e A<sub>2</sub> allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)
- di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
  - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
  - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
  - c) riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

**ATTESO** che, per le modifiche introdotte dal D.L.vo n.128/2010, il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) all’art.269 comma 8, stabilisce il rinnovo/aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata in precedenza solo in caso di modifica sostanziale dello stabilimento e che comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

#### **CONSIDERATO**

- che con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56 e s.m.i.” all’art.3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all’autorizzazione di cui all’art. 269 commi 2 e 8 ed all’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i;
- che i soggetti competenti individuati per il procedimento in esame sono i seguenti:
  - ✓ **COMUNE DI PISTICCI:**
    1. per le competenze specifiche inerenti gli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001;
    2. per il parere ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, coordinandosi con l’ASM competente;
    3. per il nulla osta di cui all’art. 8 comma 4 o 6 della L. 26/10/1995, n. 447 per la tutela dall’inquinamento acustico.
  - ✓ **A.R.P.A.B.** - Servizio Aria, per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi, ai sensi dell’art. 271, c. 17, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - ✓ **E.G.R.I.B.** - Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata, ai sensi del “Regolamento

per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito Unico di Basilicata" approvato con D.C.R. n. 424 del 26/03/2013;

- ✓ **ASM di MATERA** U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, per le competenze in materia della salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 (si richiede in particolare di specificare eventuali prescrizioni finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e della popolazione potenzialmente coinvolta negli impatti causati dall'attività produttiva);
- ✓ **CSI di Matera**, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, in quanto soggetto gestore dell'Agglomerato industriale di Pisticci Scalo – Comparto C e, pertanto, per le competenze specifiche inerenti gli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001.

**PRESO ATTO** che l'istruttoria svolta dall'Ufficio Ambiente in merito alla proposta progettuale della Società "Alex SpA" è emerso quanto segue:

- Con l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP, prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0005589 del 02/03/2017, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. n.003858 del 03/03/2017, con la quale la ditta "Alex SpA" ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per il rinnovo ed aggiornamento a seguito di modifica sostanziale del ciclo di lavorazione dello stabilimento di "produzione, di profilati estrusi in alluminio - Zona Industriale Pisticci Scalo – Comparto C (MT), corredata dalla documentazione tecnica;
- la Provincia di Matera, con PEC prot. n. 9351 del 09/06/2021, ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunione), convocandola per il giorno 08 Luglio 2021;
- il Comune di Pisticci, con nota prot. n.14750 del 16/06/2021, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 10094 del 17/06/2021 ha comunicato: "che lo scrivente ufficio non è competente al rilascio del parere riguardante l'Autorizzazione Unica Ambientale";
- il SUAP del Comune di Pisticci, con nota prot. n. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0030395 del 23/06/2021, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 10489 del 23/06/2021 ha comunicato: "che per mero disguido tutta la documentazione afferente l'istanza di AUA della Società Alex S.p.a. non è stata trasmessa agli Enti in indirizzo annotati in tempo utile per l'espletamento delle varie parti procedurali della C.d.S", invitando la Provincia a voler modificare i termini di convocazione della C.d.S.;
- la Provincia di Matera, con PEC prot. n. 4909 del 25/03/2022, ha indetto nuova Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunione), convocandola per il giorno 29 Aprile 2022;
- la Ditta "Alex SpA", con nota del 30/03/2022, attraverso il Suap, prot. n. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0017529 del 30/03/2022 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 5150 del 30/03/2022, e n. 5402 del 04/04/2022, ha inviato, ad integrazione, la Relazione Previsionale di Impatto Acustico;
- il Comune di Pisticci, con nota prot. n.10159 del 05/04/2022, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 5569 del 06/04/2022 ha rilasciato il proprio Nulla Osta "per quanto di competenza di questo Ufficio e ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 per la tutela dell'inquinamento acustico, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto";
- l'ArpaB, Unità di Funzione Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 5115/2022 del 06/04/2022, attraverso il Suap. Prot. n. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0019906 del 08/04/2022, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 5707 del 08/04/2022, ha richiesto delle integrazioni con riferimento alla matrice aria e alla matrice rumore;
- la Ditta "Alex SpA", con nota del 11/04/2022, attraverso il Suap, prot. n. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0020706 del 12/04/2022 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 5869 del 12/04/2022, ha inviato la documentazione richiesta da ArpaB;

- l'ArpaB, Unità di Funzione Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 6240/2022 del 28/04/2022, attraverso il Suap. Prot. n. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0025637 del 03/05/2022, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 7044 del 03/05/2022, ha prodotto il proprio contributo specialistico, riportando le necessarie indicazioni e prescrizioni;
- il CSI – Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, con nota prot. n. 1236 del 28/04/2022, attraverso il Suap. Prot. n. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0025639 del 03/05/2022, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 7045 del 03/05/2022, ha espresso il proprio parere non favorevole per le motivazioni ivi riportate e riguardanti gli scarichi che per codice Ateco non rientrano tra quelli assimilabili chiedendo la richiesta di assimilabilità;
- la Ditta “Alex SpA”, con nota del 11/10/2022, attraverso il Suap, prot. n. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0078556 del 28/10/2022 acquisita al protocollo di questa Provincia ai nn. 18287 e 18288 del 28/10/2022, ha inviato la documentazione richiesta dal CSI - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera;
- con nota del 10/03/2023, attraverso il Suap, prot. n. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0022634 del 29/03/2023, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 6042 del 29/03/2023, la Ditta “Alex SpA”, ha inviato all'EgriB la documentazione relativa allo spostamento del pozzetto finale per lo scarico delle acque meteoriche;
- l'EgriB, con nota n. 2119 del 27/07/2023 acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. 14979 del 28/07/2023 in cui l'Ente, Visto il parere favorevole del Gestore della pubblica fognatura bianca, Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, del 18/07/2023 prot. 2408, (prot. EgriB n. 2019 del 18/07/2023), rilascia parere *Tecnico favorevole*, a scaricare le acque meteoriche, rinvenienti dal dilavamento del piazzale della ditta Alex SpA, preventivamente trattate, nella rete fognaria del comune di Pisticci e con recapito finale corpo idrico superficiale, Fiume Basento, con le prescrizioni ivi contenute;
- il CSI – Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, con nota prot. n. 1571 del 26/05/2025, attraverso il Suap. Prot. n. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0079614 del 05/06/2025, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 11063 del 05/06/2025, ha espresso il proprio parere favorevole, col superamento quindi del precedente parere sfavorevole, riportando le necessarie indicazioni e prescrizioni sia per gli scarichi delle acque meteoriche che per quelli dei servizi;

**PRESO ATTO** delle autocertificazioni e/o dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- **parere del Comune di Pisticci**, in quanto ente competente in materia di Inquinamento Acustico, prot. n. 10159 del 05/04/2022, acquisito con nota SUAP al protocollo di questa Provincia al n. 5569 del 06/04/2022, con cui esprime il parere favorevole inerente la valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 e il nulla osta relativo al rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;
- **parere ARPAB** prot. 6240/2022 del 28/04/2022, acquisito con nota SUAP al protocollo di questa Provincia al n. 7044 del 03/05/2022 con cui, i servizi competenti, valutata la documentazione fornita dalla Società in esame, relativamente alla matrice “**aria**”, esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ivi indicate; relativamente alla matrice “**acqua, risorse idriche e scarichi**”, esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ivi indicate. Relativamente alla matrice “**rumore**”, essendo l'EgriB un organo tecnico consultivo, riscontrate alcune carenze, dichiara di non poter esprimere il proprio parere essendo, tra l'altro, già stato espresso in modo favorevole dal Comune di Pisticci in quanto ente competente in materia per la tutela dell'inquinamento acustico;
- **parere EgriB** n. 2119 del 27/07/2023 acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. 14979 del 28/07/2023, parere *Tecnico favorevole*, a scaricare le acque meteoriche, rinvenienti dal dilavamento del piazzale, preventivamente trattate, nella rete fognaria del comune di Pisticci;
- **parere CSI** – Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, n. 1571 del 26/05/2025, parere favorevole, acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. n. 11063 del 05/06/2025;

**PRESO ATTO inoltre** che l'ASM, Azienda Sanitaria di Matera, nel termine previsto nella citata convocazione della Conferenza di Servizi, non hanno fatto pervenire il parere di competenza richiesto, per cui a norma dell'art. 14 bis comma 4 della Legge 241/1990 (e s.m.i.) la mancata comunicazione entro tale termine equivale ad assenso senza condizioni;

**RITENUTO** di poter accogliere la domanda di rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB/2006/D1142 del 04/09/2006, rilasciando Autorizzazione Unica Ambientale comprendente anche gli altri titoli, sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

Lo stabilimento Alex SpA svolge le attività di "*Produzione di profilati estrusi in alluminio*" ubicato nel Comparto C della Zona Industriale Pisticci Scalo, con previsione di aumento di produttività, con l'introduzione di nuovi processi produttivi.

### **DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO**

Lo stabilimento ALEX S.p.A. lavora la trasformazione dell'Alluminio con tecnologia avanzata; al suo interno vi sono impianti di estrusione di ultima generazione e forni per operare trattamenti particolari d'invecchiamento ed indurimento di profilati metallici destinati ai settori più diversi, tra cui quello dei serramenti.

La materia prima preponderante utilizzata è l'Alluminio sotto forma di billette (barre a forma cilindrica) in lega di Alluminio-Magnesio-Silicio 0,5, omogeneizzate da Alluminio primario o di seconda fusione che nel nuovo capannone avranno diametri di 180 e 254 mm..

Il ciclo produttivo ha una sequenza di fasi di lavoro di seguito descritte:

- *Preparazione delle billette,*  
le billette sono avviate al ciclo di estrusione dopo essere state caricate nell'apposito *polmone*, mediante ammortizzatore laterale sullo spintore oleodinamico a catena per giungere al *forno di riscaldamento rapido* per il raggiungimento della temperatura ottimale di estrusione; al fine di ottenere un'estrusione qualitativamente molto elevata, il processo si avvale del sistema di riscaldamento conico; terminata la fase di riscaldamento, le billette sono predisposte per il taglio che viene eseguito mediante *cesoia a caldo*; infine, una pinza aerea, dopo aver serrato le billette cesoiate in tutta la loro lunghezza, le trasferirà e depositerà direttamente sulla cucchiaia della *pressa*;
- *trafilatura per la riduzione del diametro delle billette,*  
dalla pressa le billette saranno estruse per ottenere profilati della forma voluta attraverso le matrici; anche le matrici, come le billette, saranno riscaldate in forno in acciaio a 3 camere preriscaldato in atmosfera controllata con Azoto; le matrici sono costituite da dischi di acciaio formati a caldo con fenditure che riproducono la forma dei profilati che si vogliono ottenere;
- *trattamento di stabilizzazione mediante stiratura,*  
in uscita alla pressa, i profilati saranno trasferiti mediante *rulliera fissa* per il processo di stiratura, quindi al banco di taglio i profilati saranno sezionati con *segatrice a freddo* per l'ottenimento delle misure utili e per l'avvio alle procedure d'invecchiamento;
- *invecchiamento per l'ottenimento delle caratteristiche metallurgiche,*  
tale processo per l'ottenimento delle caratteristiche metallurgiche e meccaniche viene ottenuto nel forno d'invecchiamento dotato di 2 vie a rulli, una per il carico-invecchiamento e l'altra per lo scarico.

### **SORGENTI E QUADRO EMISSIVO ATTUALE E FUTURO**

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio dello stabilimento sono riconducibili esclusivamente:

- (1) agli impianti termici di riscaldamento ed indurimento dei profilati di Alluminio/acciaio ed ai loro fumi di combustione,
- (2) all'estrusione delle billette che s'introducono nei forni per subire i trattamenti preliminari,
- (3) alla formatura dei prodotti finiti,
- (4) alle emissioni che si producono per generare l'energia termica necessaria all'invecchiamento ed all'indurimento della superficie dei profilati.

Tali impianti termici sono alimentati **tutti a metano** ed il loro funzionamento è prevalentemente continuo, con attivazione automatica dei bruciatori impostati su soglie di temperature da raggiungere.

Si producono cinque emissioni convogliate e, in particolare:

il **condotto esistente E1** convoglia fumi di combustione ed esalazioni emessi da un forno di riscaldamento rapido a tunnel nel quale vengono riscaldate billette di Alluminio a 470 °C prima di essere estruse; il forno è composto da **9 bruciatori alimentati a Metano** con potenza termica complessiva totale di **1.192 KW** che riscaldano direttamente le superfici delle billette d'Alluminio; i bruciatori servono singolarmente nove zone del forno, in base alla temperatura da regolare in ciascuna zona; solo raramente i 9 bruciatori funzionano contemporaneamente servendo tutte le zone del forno;

il **condotto esistente E2** convoglia i fumi di combustione e le esalazioni emessi da un **forno** di trattamento termico (**invecchiamento-preriscaldamento**) nel quale vengono riscaldati i profilati di Alluminio a 180 °C; tale forno di preriscaldamento è servito da **2 bruciatori alimentati a Metano** con potenza termica totale complessiva di **593 KW** che riscaldano indirettamente (mediante scambio termico su tubi radianti) la superficie dei profilati d'alluminio;

il **condotto esistente E3** convoglia i fumi di combustione e le esalazioni emessi da un **forno** denominato di **"mantenimento"** che opera un trattamento termico nel quale vengono riscaldati i profilati di Alluminio a 180 °C; il forno è servito da **1 bruciatore alimentato a Metano** con potenza termica totale di **261 KW** che riscalda indirettamente (mediante scambio termico su tubi radianti) la superficie dei profilati d'alluminio;

il **punto di emissione esistente indicato come condotto E4** nella precedente autorizzazione (D.D. n° 75AB/2006/D/1142 del 04/09/2006) ed indicato come **emissione di 2 aspiratori da 4.000 m3/h** nella p.e.c. della ditta datata 19/06/2025 (prot. in arrivo n° 0012361 del 19/06/2025), emette le esalazioni residue emesse da un impianto che riscalda la soda caustica (NaOH) usata per la pulizia delle matrici in vasche e caldaie;

il **condotto esistente E5** convoglia **eventuali residui di nitrurazione gassosa**, processo a cui sono sottoposte le matrici in acciaio mediante trattamento con Azoto atomico ottenuto dalla dissociazione termica dell'Ammoniaca (NH3); in tali condizioni, la diffusione dell'Azoto atomico, formante nitruri nell'acciaio con assorbimento dalla ferrite superficiale delle matrici, ha tempi compatibili con il ciclo lavorativo; tale processo genera una zona arricchita che innalza la durezza e contrasta l'usura delle matrici acciaiuse, conferendo aumento di durezza superficiale e migliorata resistenza all'usura. L'eccesso di NH3 è abbattuto mediante un **catalizzatore alimentato a Metano**;

Tuttavia, alcune delle caratteristiche geometriche (diametri) e fluidodinamiche (portate) dei condotti già esistenti, E1, E2, E3, E4 ed E5, sono state modificate nel corso del tempo, rispetto a quanto autorizzato nella precedente Determinazione Regionale n° 75AB/2006/D/1142 del 04/09/2006 e recepite da questo Ufficio a seguito di una nota giunta dalla ditta con p.e.c. datata 19/06/2025 (prot. in arrivo n° 0012361 del 19/06/2025), a firma dell'amministratore delegato Ing. M. Magri, in cui si dichiara che *".....a seguito di un controllo dei processi effettuato sui camini, risulta che le caratteristiche tecniche e geometriche dei camini sono quelle riportate in tabella qui allegata"*.

La tabella allegata alla nota, inoltre, preannuncia la realizzazione di altri 2 futuri condotti che non saranno considerati in questo procedimento d'istanza di richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera che valuta l'introduzione di altri 5 condotti emissivi.

Si riepiloga il quadro emissivo esistente con l'ausilio di una tabella di seguito riportata:

PUNTI DI EMISSIONE	ALCUNE CARATTERISTICHE FISICHE E FLUIDODINAMICHE MODIFICATE DEI CONDOTTI				NOTE
	PORTATA AUTORIZZATA Nm³/h	NUOVA PORTATA DICHIARATA Nm³/h	DIAMETRO AUTORIZZATO mm	NUOVO DIAMETRO DICHIARATO mm	
E1	1.503	7.501	400	450	Nota trasmessa con p.e.c. datata 19/06/2025 (prot. 12361 del 19/06/2025).
E2	234	1.906	300	320	
E3	894	953	300	320	
E4	2.052	4.000 + 4.000	200	Assenza del condotto	
E5	70	200	200	250	

Nell'opificio si prevede un aumento di produttività con l'**introduzione di nuovi forni simili ai precedenti già in esercizio.**

Ai condotti emissivi già esistenti **E1, E2, E3, E4, E5** ed autorizzati con Revisione dell'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera n° 75AB/2006/D/1142 del 04/09/2006, già rilasciata con D.D. n° 1679/75B1/2002/D del 17/12/2002, si chiede di autorizzare altri 5 nuovi condotti aggiuntivi di seguito elencati e classificati:

- **E6** - forno di riscaldamento rapido billette,
- **E7** - forno d'invecchiamento-preriscaldamento,
- **E8** - forno d'invecchiamento-mantenimento,
- **E9** - forno d'invecchiamento corto,
- **E10** - taglio profilati.

Saranno prodotte cinque nuove emissioni convogliate e, in particolare:

il **nuovo condotto E6** convoglierà i fumi di combustione e le esalazioni emessi da un **forno a tunnel** nel quale vengono riscaldate billette di Alluminio a 470 °C prima di essere estruse; il forno è composto da **9 bruciatori alimentati a Metano** con potenza termica totale di **2.900 kW** che riscaldano direttamente le superfici delle billette d'Alluminio; i bruciatori serviranno singolarmente nove zone del forno, in base alla temperatura da regolare in ciascuna zona; solo raramente i 9 bruciatori funzioneranno contemporaneamente servendo tutte le zone del forno;

il **nuovo condotto E7** convoglia i fumi di combustione e le esalazioni emessi da un forno di trattamento termico (**invecchiamento-preriscaldamento**) nel quale vengono riscaldati i profilati di Alluminio a 180 °C; tale sistema di preriscaldamento è servito da **3 bruciatori alimentati a Metano** con potenza termica totale di **698 kW** che riscaldano indirettamente (mediante scambio termico su tubi radianti) la superficie dei profilati d'alluminio;

il **nuovo condotto E8** convoglia i fumi di combustione e le esalazioni emessi da un forno di trattamento termico (**forno d'invecchiamento-mantenimento**) nel quale vengono riscaldati i profilati di Alluminio a 180 °C; tale sistema definito di "mantenimento" è servito da **2 bruciatori alimentati a Metano** con potenza termica totale di **465 kW** che riscaldano indirettamente (mediante scambio termico su tubi radianti) la superficie dei profilati d'alluminio;

il **nuovo condotto E9** convoglia i fumi di combustione e le esalazioni emessi da un forno di trattamento termico (**forno d'invecchiamento corto**) nel quale vengono riscaldati i profilati di Alluminio a 180 °C; tale sistema è servito da **3 bruciatori alimentati a Metano** con potenza termica totale di **698 kW** che riscaldano indirettamente (mediante scambio termico su tubi radianti) la superficie dei profilati d'alluminio;

il **nuovo condotto E10** convoglia le polveri e le esalazioni emesse da un **impianto di aspirazione di trucioli d'Alluminio che si producono dal taglio finale dei suoi profilati**; l'impianto è composto da un aspiratore, da un ciclone di abbattimento e da un filtro di tipo a "nebbie oleose"; durante la fase di taglio dei profilati viene utilizzata una piccola quantità di lubrorefrigerante, specifico per il taglio dell'Alluminio e per questo utilizzo il sistema ne prevede l'abbattimento con filtro dedicato.

**VISTA** il parere specialistico da parte del Dott. Pietro DE LUCIA e la proposta di provvedimento resa dall'Ing. Vincenzo RIZZELLO del 31/01/2025, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter procedere al rilascio del provvedimento di AUA a favore della Ditta "Alex Spa.", sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato e dei pareri acquisiti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 269 comma 8 (e s.m.i.) e D.P.R. n. 59/2013 art. 6, rilasciando la presente autorizzazione, attesa la sostanzialità della modifica prospettata;

**CONSIDERATO** che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

**RICHIAMATI** i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; il sottoscritto Responsabile di E.Q. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

**IL RESPONSABILE DI E.Q.**  
F.to Geom. Francesco

MALVASI

### IL DIRIGENTE DELL'AREA III

**LETTE** le premesse innanzi riportate;

**VISTA** la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

**VISTO** l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

**TENUTO CONTO** che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

### DETERMINA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) **la conclusione positiva** della conferenza di servizi decisoria art. 14 comma 2 della legge 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "**Alex SpA**", relativa allo stabilimento di "produzione di profilati estrusi in alluminio", ubicato nel Comparto C della Zona Industriale di Pisticci Scalo (MT), Foglio di mappa n. 1 particella 483 e 562 per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1:
  - lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento rinnova ed aggiorna l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata con D.D. n. 75AB/2006/D1142 del 04/09/2006 dalla Regione Basilicata;
- 5) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013:

- **SCARICO REFLUI DEI SERVIZI IGIENICI**, tenendo conto del Parere favorevole espresso dall'ASI (prot. n. 1571 del 25/05/2025, acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. n. n. 11063 del 05/06/2025), l'Azienda dovrà:

1. Identificare univocamente gli scarichi della fossa imhoff esistente con la sigla alfanumerica **S01** con apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla ivi attribuita per non ingenerare confusione sull'origine dello scarico;
2. prevedere per lo scarico un pozzetto d'ispezione e controllo immediatamente prima delle tubazioni di distribuzione della rete disperdente;
3. allacciare lo scarico rivenienti dai servizi igienici alla rete fognaria non appena l'area sarà servita da tale tipo di rete;
4. garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), per il campionamento nell'apposito pozzetto d'ispezione da parte dell'autorità competente al controllo;
5. effettuare con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
6. eseguire idonea e periodica manutenzione del sistema di depurazione, al fine di garantirne il suo costante ed efficiente funzionamento;
7. attenersi al dettato del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., - Parte Terza - per quanto concerne il rispetto dei limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 4 - scarico su suolo - dell'Allegato 5 alla Parte Terza del medesimo Decreto Legislativo;
8. qualsiasi modifica impiantistica, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del processo depurativo e/o dello scarico dovrà essere comunicata all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera;
9. qualora le modifiche apportate siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
10. sottoporre i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla disciplina dei rifiuti; la frequenza minima di asportazione di tali fanghi dovrà essere annuale;
11. il titolare dell'autorizzazione dovrà conferire a ditte autorizzate i fanghi prodotti nella fossa imhoff ed acquisire dalle stesse la 4ª copia del formulario d'identificazione del rifiuto;
12. mantenere copia del F.I.R. in sede per essere esibita su richiesta del personale di vigilanza e controllo;
13. la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

- **SCARICO ACQUE METEORICHE**, tenuto conto del parere ARPAB (prot. 6240/2022 del 28/04/2022, acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. 7044 del 03/05/2022, del parere EgriB (n. 2119 del 27/07/2023 acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. 14979 del 28/07/2023) e del parere ASI (prot. n. 1571 del 25/05/2025, acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. n. n. 11063 del 05/06/2025), le acque meteoriche provenienti dai piazzali esterni vengono recapitate nella rete pubblica esterna, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione delle acque di prima pioggia e secondo le prescrizioni di seguito riportate:

- a) attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 22/97, D.Lgs 258/2000, L.R. n. 3 del 17,1,1994 e s.m.i.);
- b) rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 "Scarico in pubblica fognatura" allegato 5 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- c) consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano SpA di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;
- d) inviare all'EGRIB ed al gestore della pubblica fognatura Acquedotto Lucano SpA con periodicità semestrale, ferme restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006;
- e) qualora i limiti non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione deve immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedere a ristabilire le condizioni di legge e dare tempestiva comunicazione agli Enti citati ed a quest'Ufficio;
- f) comunicare, all'EgriB e alla Provincia di Matera, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;

g) è vietato utilizzare le acque meteoriche per uso irriguo come indicato nel parere ArpaB sopra indicato.

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA**, si prescrive:

- a) I valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella **Tabella riassuntiva delle emissioni** di seguito riportata e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
- b) un eventuale valore della concentrazione degli inquinanti pari o superiore al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione massimo ammissibile - indicato nella Tabella riassuntiva delle emissioni - per la portata dell'effluente gassoso secco;
- c) l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
- d) Il gestore assicura, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;
- e) i punti di prelievo degli effluenti devono essere agevolmente raggiungibili, in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la norma *UNI EN 15259* e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);
- f) la ditta viene esentata dalla misura delle prove *polveri totali* ed *ossidi di Zolfo* espressi come SO<sub>2</sub> nell'effluente dei condotti E1, E2 ed E3, come imposto dalla precedente autorizzazione, e dei condotti E6, E7 ed E8, poiché la normativa vigente (cfr. D.Lgs. 152/06 Allegato I, Parte III, par. 1.3) ne considera rispettato il limite se viene usato come combustibile il gas naturale, come in tal caso; il limite emissivo di 400 mg/Nm<sup>3</sup> per gli ossidi di Azoto nella precedente autorizzazione viene ridotto a 200 secondo le medesime disposizioni normative di cui sopra;
- g) si dovrà realizzare un condotto di emissione cui attribuire la sigla E4 che abbia un diametro di almeno 300 mm; tale accresciuta dimensione del diametro, rispetto a quella precedentemente autorizzata, è ritenuta più idonea per un'aspirazione convogliata, che sia più efficiente e di maggior portata, dei residui esalanti dell'impianto che riscalda la soda caustica (NaOH) utilizzata per la pulizia delle matrici all'interno di vasche e caldaie; inoltre, il maggior diametro del condotto è proporzionale ai due potenti estrattori di portata dichiarata da 4.000 m<sup>3</sup>/h che convoglieranno tali esalazioni alcaline;**
- h) la ditta viene esentata dalla misura della prova *ossidi di Azoto* nell'effluente del condotto E4, come imposto dalla precedente autorizzazione, perché tale specie chimica non viene generata in modo significativo in tale fase lavorativa;
- i) i condotti che emettono in atmosfera e che convogliano gli effluenti in uscita dagli impianti costituenti lo stabilimento devono essere provvisti di tronchetti di prelievo (porte di misurazione), dotati di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:
  - per il campionamento degli inquinanti **polveri totali**, (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017), **Piombo, Fluoruri** è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo dei condotti **E1, E2, E3 ed E10** il tronchetto di prelievo, secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovrà avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere munito di controflangia di tenuta per consentire di fissare la flangia della sonda combinata al corpo dello stesso; il punto di emissione **E10**, poiché ha un diametro maggiore di 0,35 metri, dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2 -, avere due linee di

campionamento ed un numero minimo di 4 punti di prelievo per la rilevazione delle polveri totali sul piano di misurazione del condotto; sarà quindi dotato di 2 tronchetti di prelievo innestati sul condotto, normati secondo la UNI EN 15259:2008;

- per il campionamento degli inquinanti **Ossidi di Azoto, Alcalinità, Ammoniaca, "Nebbie d'olio"** non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere ai flussi emissivi dei condotti **E4, E5, E6, E7, E8** ed **E9** mediante tronchetti di prelievo regolamentati dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;

- j) affinché siano rispettate condizioni di flusso omogeneo all'interno dei condotti durante il campionamento, il piano di misurazione dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ogni forma di disturbo in grado di produrre una variazione nella direzione dei flussi; i tronchetti di prelievo (porte di misura) dovranno essere posti in un tratto rettilineo dei condotti pari a 5 diametri idraulici a monte e 2 diametri idraulici a valle di qualsiasi deformazione dei condotti stessi (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nei punti centrali dei tratti rettilinei più lunghi possibili; le misure saranno eseguite su sezioni trasversali dei condotti con forma e superfici costanti;
- k) i punti di prelievo degli effluenti devono essere agevolmente raggiungibili, in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo le esigenze della norma *UNI EN 15259* e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);
- l) i condotti devono essere identificabili univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella Tabella riassuntiva delle emissioni, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
- m) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi degli aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;
- n) le canalizzazioni, gli esaustori, i condotti e comunque tutte le superfici aventi una temperatura ustionante pari a  $t > 60$  °C che si trovano nel raggio di azione degli operatori addetti al campionamento dovranno essere opportunamente protette o segregate mediante schermi protettivi disperdenti o isolanti (coibentati); le superfici aventi una temperatura ustionante devono essere segnalate mediante apposita cartellonistica;
- o) gli effluenti devono rispettare il valore limite di emissione indicato nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, riferito ai periodi di normale funzionamento degli impianti (esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti); tale limite sarà rapportato al volume di effluente gassoso secco, riferito alle condizioni normali di temperatura e pressione per gli aeriformi convogliati (0 °C - 273 K e 101325 Pa);
- p) non saranno accettati autocontrolli emissivi senza i dati della caratterizzazione degli effluenti;
- q) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio della data di **messa in esercizio** degli impianti le cui emissioni sono convogliate nei nuovi condotti emissivi **E6, E7, E8, E9** ed **E10**;
- r) la **messa a regime** di tali impianti dovrà essere comunicata non oltre 30 giorni dalla data di messa in esercizio;
- s) eseguire, entro 20 giorni dalla data di messa a regime, 2 determinazioni intervallate di 5 giorni una dall'altra, di tutti gli inquinanti convogliati nei condotti E6, E7, E8, E9 ed E10;
- t) eseguire gli autocontrolli analitici successivi alla data di quelli eseguiti al punto precedente per tutte le emissioni convogliate (tutti i condotti) e per tutti gli inquinanti previsti nella *Tabella Riassuntiva delle Emissioni* con periodicità pari a **mesi dodici (12)**;
- u) comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Pisticci (MT), competenti per

territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui ai punti s) e t);

- v) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che esegue le analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento degli impianti in condizione di pieno regime;** non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;
- w) la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni convogliate deve essere comunicata almeno **15 giorni prima** alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- x) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti (forni, bruciatori, ecc.), nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di combustione;
- y) gli esiti delle rilevazioni analitiche periodiche dovranno essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, competenti per territorio, ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- z) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla tabella riassuntiva delle emissioni, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

#### **CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI CONVOGLIATI IN ATMOSFERA, ai sensi dell'Art. n° 271, comma 17 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.**

1. Per quanto attiene alla **sicurezza per l'accessibilità delle misure**, si dovrà tener presente il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 per la fase operativa, tecnico-strumentale e logistica del campionamento, secondo la tutela della sicurezza degli operatori delle misure;
2. attenersi all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. per quanto attiene ai: "**Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni**";
3. per la verifica della **conformità delle emissioni convogliate** si farà riferimento all'Allegato VI, punto 2, comma 2.3 alla Parte Quinta del, D.Lgs 3 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i.;
4. per la **strategia di campionamento** ed i **criteri di valutazione** ed identificazione **delle fonti emissive** si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
5. per la misura dei **parametri di caratterizzazione** degli effluenti (velocità, portate, pressioni e temperature) nelle **emissioni convogliate**, si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);
6. per il campionamento delle **polveri totali** e dei **metalli** si potrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017, avendo cura di valutarne l'applicabilità;
7. per la determinazione degli **Ossidi di Azoto totali NO<sub>x</sub>** si potranno applicare le norme UNI EN 14792:2017 o UNI EN 10393;
8. per la determinazione dell'**alcalinità** come **esalazioni residue basiche** di **Soda caustica (NaOH)**, esprimendo i risultati come Na<sub>2</sub>O, si potrà applicare il metodo NIOSH n° 7401 - vapori alcalini e sali basici - Issue 2, 08/94;

9. per la determinazione dell'Ammoniaca ( $\text{NH}_3$ ) si potranno applicare i metodi UNICHIM n° 632 del Manuale Unichim n° 122 o la norma UNI EN ISO 21877:2020; se si applicherà quest'ultima norma, si dovrà anche eseguire il prelievo dell'effluente del condotto E5 in isocinetismo, adeguandolo preventivamente per questo tipo di campionamento;
10. per la determinazione delle **nebbie d'olio** si dovrà accoppiare ed adattare la norma UNI EN 13284-1:2017, per i dettagli operativi riguardanti il prelievo, al metodo UNICHIM n° 759 o alla norma NIOSH n° 5026/94 per la parte riguardante il campionamento;
11. per la determinazione dei **fluoruri** gassosi e particellari si potrà utilizzare la norma UNI 10787:99;
12. per la determinazione del **Piombo** si potrà applicare la norma UNI EN 14385:2004.

### Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: ALEX S.p.A.

Localizzazione: zona industriale Valbasento, comparto "C" - Pisticci Scalo (MT)

Tipo di attività: IMPIANTI DI ESTRUSIONE DI PROFILATI IN ALLUMINIO.

PUNTI DI EMISSIONE	FONTE EMISSIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI da monitorare	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata Nm <sup>3</sup> /h	Altezza da terra [2] metri	Diametro mm	Sezione m <sup>2</sup>		Concentrazione mg/Nm <sup>3</sup>	Flusso di massa g/h	
E1	Forno di riscaldamento rapido billette. 9 bruciatori - 1.192 kW	7.501	8,8	450	0,16	Ossidi di Azoto $\text{NO}_x$ espressi come $\text{NO}_2$	200	1.500,2	Valore come da Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte III, par. 1.3 (medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi - valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5); caso con potenza termica nominale $\leq 5$ MW). Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3 % Vedi nota [1]
						Piombo Pb	4	30,0	D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999.
						Fluoruri F <sup>-</sup>	4	30,0	D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999.
E2	Forno d'invecchiamento - preriscaldamento. 2 bruciatori - 593 kW	1.906	9,7	320	0,08	Ossidi di Azoto $\text{NO}_x$ espressi come $\text{NO}_2$	200	381,2	Valore come da Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte III, par. 1.3 (medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi - valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5); caso con potenza termica nominale $\leq 5$ MW). Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3 % Vedi nota [1]
						Piombo Pb	4	7,6	D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999.
						Fluoruri F <sup>-</sup>	4	7,6	D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999.
E3	Forno di mantenimento. 1 bruciatore - 261 kW	953	9,7	320	0,08	Ossidi di Azoto $\text{NO}_x$ espressi come $\text{NO}_2$	200	95,3	Valore come da Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte III, par. 1.3 (medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi - valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5); caso con potenza termica nominale $\leq 5$ MW). Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3 % Vedi nota [1]

						Piombo <b>Pb</b>	4	3,8	D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999.
						Fluoruri <b>F<sup>-</sup></b>	4	3,8	D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999.
<b>E4</b>	Impianto di riscaldamento della soda caustica NaOH per sgrassaggio alcalino	8.000	4,5	300	0,07	<b>Alcalinità</b> espressa come <b>Na<sub>2</sub>O</b>	5	40,0	Valore indicato dalla D.G.R. n° 1504 - Regione Basilicata del 12/07/2005, Settore 2 ( <i>metallurgico-metalmeccanico</i> ), Punto 2.37 ( <i>sgrassaggio alcalino</i> ).
<b>E5</b>	Processo di nitrurazione gassosa	200	4,0	250	0,05	<b>Ammoniaca</b> <b>NH<sub>3</sub></b>	15	3,0	Valore indicato dalla D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005 - Regione Basilicata, Settore 2 ( <i>metallurgico-metalmeccanico</i> ), Punto 2.48 ( <i>trattamenti termici</i> ).
<b>E6</b>	Forno di riscaldamento rapido billette 9 bruciatori - 2.900 kW	8.790	8,0	500	0,20	Ossidi di Azoto <b>NO<sub>x</sub></b> espressi come <b>NO<sub>2</sub></b>	200	1.758,0	Valore come da Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte III, par. 1.3 ( <i>medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi - valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5</i> ); caso con <i>potenza termica nominale ≤ 5 MW</i> ). Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3 % Vedi nota <b>[1]</b>
<b>E7</b>	Forno d'invecchiamento - preriscaldamento 3 bruciatori - 698 kW	2.859	5,5	300	0,07	Ossidi di Azoto <b>NO<sub>x</sub></b> espressi come <b>NO<sub>2</sub></b>	200	571,8	Valore come da Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte III, par. 1.3 ( <i>medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi - valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5</i> ); caso con <i>potenza termica nominale ≤ 5 MW</i> ). Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3 % Vedi nota <b>[1]</b>
<b>E8</b>	Forno d'invecchiamento - mantenimento - 2 bruciatori - 465 kW	1.906	5,5	300	0,07	Ossidi di Azoto <b>NO<sub>x</sub></b> espressi come <b>NO<sub>2</sub></b>	200	381,2	Valore come da Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte III, par. 1.3 ( <i>medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi - valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5</i> ); caso con <i>potenza termica nominale ≤ 5 MW</i> ). Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3 % Vedi nota <b>[1]</b>
<b>E9</b>	Forno d'invecchiamento corto - 3 bruciatori - 698 kW	2.859	5,5	300	0,07	Ossidi di Azoto <b>NO<sub>x</sub></b> espressi come <b>NO<sub>2</sub></b>	200	381,2	Valore come da Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte III, par. 1.3 ( <i>medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi - valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5</i> ); caso con <i>potenza termica nominale ≤ 5 MW</i> ). Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3 % Vedi nota <b>[1]</b>
<b>E10</b>	Taglio profilati di Alluminio	6.000	6,5	450	0,16	<b>Polveri totali</b>	10	60,0	Valore indicato dalla D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005 - Regione Basilicata, Settore 2 ( <i>metallurgico-metalmeccanico</i> ), Punto 2.40 ( <i>taglio</i> ).
						<b>Nebbie di olio</b>	10	60,0	Valore indicato dalla D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005 - Regione Basilicata, Settore 2 ( <i>metallurgico-metalmeccanico</i> ), Punto 2.42 ( <i>taglio barre di acciaio</i> ).

## NOTE

- [1] Come riporta la nota [1] annessa alla *tabella prescrittiva* per i *medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi*, il valore limite di emissione è pari a 200 mg/Nm<sup>3</sup> per le specie ossidi di Azoto NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>) in caso di utilizzo di gas naturale; ed anche, come riporta la nota [4] annessa alla *tabella prescrittiva* per i *medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi*, il valore limite di emissione si considera rispettato per le **polveri** e per gli **Ossidi di Zolfo** in caso di utilizzo di gas naturale.
- [2] l'altezza dei condotti è riferita al suolo.

Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO**,

1. per la valutazione delle emissioni acustiche e del rumore prodotto dallo stabilimento, la Ditta dovrà attenersi a quanto prescritto nel parere espresso dal Comune di Pisticci, quale soggetto competente, con nota prot. n. 10159 del 05/04/2022, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 5569 del 06/04/2022;
2. il Comune di Pisticci non è dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica; pertanto, in attuazione del DPCM 14 novembre 1997, art. 8 "Norme transitorie" comma 1, i valori del "limite assoluto di immissione" sonora nell'ambiente esterno sono fissati dai "limiti di accettabilità", indicati nella tabella dell'art. 6 comma 1 del DPCM 1 marzo 1991, di seguito riportata;

Art. 6.

1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Zonizzazione	Limite diurno	Limite notturno
	Leq (A)	Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

-----  
(\*)Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

3. nel perimetro dello stabilimento (Zona esclusivamente industriale), il valore del "limite di accettabilità", valutato come valore di LAeq, TR (dBA), è pari a 70 dB(A) sia per il periodo di riferimento diurno che per quello notturno;
4. entro 3 (tre) mesi dalla messa a regime dell'installazione modificata, dovranno essere eseguite misure di verifica del livello di immissione sonora presso tutti i ricettori potenzialmente interessati nonché al perimetro dello stabilimento, secondo quanto valutato dal Tecnico Competente in Acustica nel documento di valutazione previsionale allegato alla richiesta di A.U.A. (soprattutto in prossimità delle principali sorgenti sonore impattanti). Le misure dovranno consentire la verifica del rispetto dei "limiti di accettabilità" sopra richiamati;
5. le misure dovranno essere eseguite nel rispetto delle tecniche di rilevamento, di misurazione e di presentazione dei risultati, dovrà essere rispettato quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", nonché, delle specifiche norme tecniche. Tutte le attività dovranno essere eseguite da un Tecnico Competente in Acustica. Il rispetto dei valori del "limite di accettabilità" e del "limite differenziale di immissione" dovrà essere verificato nel Tempo di Riferimento Diurno (6:00 – 22:00) e/o in quello Notturno (22:00 – 6:00) in funzione del periodo di esercizio dello stabilimento;
6. le date di messa a regime dell'impianto modificato nonché la data di esecuzione delle misure andranno

comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ARPAB, al Comune di Pisticci competente per territorio, con preavviso di almeno 15 gg;

7. risultati della campagna di monitoraggio acustico dovranno essere inviati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ARPAB, al Comune di Pisticci competente per territorio, entro 30 gg dalla data di esecuzione delle misure. La relazione contenente gli esiti dovrà essere redatta attenendosi alle indicazioni riportate nell'Allegato D al sopra citato decreto. La relazione dovrà, altresì, descrivere dettagliatamente le condizioni di esercizio degli impianti;
8. le misure di verifica del livello di rumorosità sonora presso tutti i ricettori potenzialmente interessati e al perimetro dello stabilimento, indicate in precedenza, andranno ripetute con cadenza biennale, nel rispetto di tutto quanto riportato anche ai precedenti punti;
9. in caso di modifiche dell'impianto, ai fini della loro autorizzazione occorre la preventiva rappresentazione del DPIA aggiornato. A valle del rilascio della nuova autorizzazione vanno ripetute le misure di autocontrollo secondo quanto previste ai punti precedenti;
10. in caso di criticità in fase di esecuzione dei monitoraggi si rende necessaria la realizzazione di opere di mitigazione i cui eventuali oneri graveranno esclusivamente sul proponente che avrebbe dovuto già prevederle nelle relazioni specialistiche in precedenza richiamate;
11. Tutto ciò, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico.

**Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.**

- 6) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 7) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 8) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 9) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 10) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 11) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 12) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia.

- 13) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 14) **di dare atto** che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, il Dott. Pietro DE LUCIA e l'Ing. Vincenzo RIZZELLO attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;
- 15) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

**IL RESPONSABILE**  
**SERVIZIO 6**  
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 274 del 26-02-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 03-03-2026 al 18-03-2026 al num. 420 del registro pubblicazioni.

**IL RESPONSABILE**  
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

---

E' copia conforme all'originale:

Matera, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

---